Residenza Governativa
telefono 091 814 43 20
fax 091 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch
Internet www.ti.ch/cancelleria

Repubblica e Cantone Ticino

Cancelleria dello Stato
6501 Bellinzona

Bellinzona, 11 febbraio 2009

Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato

Messaggio concernente la Legge sulla statistica cantonale

Il Consiglio di Stato nella sua seduta odierna ha licenziato il messaggio concernente la Legge sulla statistica cantonale.
La legge definisce i compiti della statistica cantonale; compiti non intesi unicamente a soddisfare i bisogni dello Stato, ma volti pure a fornire informazioni pertinenti, corrette e imparziali alla collettività, ai suoi organi e alle sue componenti, sui vari aspetti della vita, in relazione (diretta o indiretta) con le attività delle persone che vivono, lavorano o risiedono nel nostro Paese: dalla popolazione, all'economia, dalla società all'ambiente e all'uso del suolo. Ai sensi di questa legge la statistica diventa così uno strumento che permette di accrescere il sapere degli individui, di contribuire allo sviluppo di idee e alla ricerca di soluzioni, di supportare i processi decisionali e di assistere la democrazia nel nostro Cantone. La legge definisce il proprio campo di applicazione, che va oltre l'amministrazione cantonale (ma non abbraccia i Comuni) ed elenca alcuni dei principi fondamentali del fare statistica: la protezione dei dati e il segreto statistico, l'accessibilità dell'informazione statistica, la sua trasparenza, l'indipendenza scientifica, l'imparzialità ecc.
Questa legge non prevede potenziamenti delle strutture esistenti e non comporta quindi costi supplementari per il Cantone e per i Comuni.
Essa disciplina la competenza di ordinare rilevazioni; le possibilità di trasmissione e di collegamento dei dati e di tenuta di registri; la partecipazione dei Comuni e di altri organismi; l'organizzazione della statistica cantonale; le regole e gli strumenti di coordinamento. La nuova legge contiene inoltre le basi e i criteri legali che consentono di prescrivere l'obbligo di informare nel rispetto del criterio della proporzionalità dell'intervento statistico. Per quanto riguarda le persone interrogate, va rilevato che le disposizioni relative alla protezione e alla sicurezza dei dati occupano una posizione centrale nella legge: sono severe e omogenee, nel contempo però equilibrate, così da permettere alla statistica cantonale di svolgere i suoi compiti. La legge sulla statistica cantonale consente, da ultimo, di abrogare una serie di disposti ormai incompleti, superati ed inadeguati, tra cui il Decreto legislativo del Gran Consiglio del 19 febbraio 1929 che istituiva l'Ufficio Cantonale di Statistica, contribuendo in tal modo alla semplificazione e alla chiarezza del diritto.

Questa legge rappresenta un quadro solido e moderno verso una statistica fatta secondo i principi deontologici e scientifici universalmente riconosciuti, condizione questa imprescindibile per guadagnarsi la fiducia dei cittadini, delle istituzioni e delle varie componenti della collettività e svolgere così il ruolo di supporto alla creazione di sapere, al sistema democratico e allo sviluppo del nostro Paese.
Il Consiglio di Stato ritiene che questa legge rappresenta un atto oggi indispensabile per il nostro Cantone: da un lato per garantire alla collettività, ai suoi organi e alle sue componenti, attraverso una specifica base legale, la messa a disposizione di quello strumento di conoscenza e di democrazia che è la statistica pubblica, nella forma di un apparato solido, affidabile e al passo con i tempi, dall'altro lato, facendo perno sull'Ufficio cantonale di statistica e sugli strumenti di definizione, pianificazione e gestione proposti (Programma pluriennale e Commissione della statistica cantonale), per fare in modo che la statistica cantonale possa operare come un sistema coordinato e in modo efficiente, efficace e trasparente, evitando sprechi di risorse, sfruttando le sinergie esistenti tra attività analoghe svolte dai vari produttori e interagendo proficuamente con gli attori della statistica federale.
Dopo l'esame e l'approvazione del Gran Consiglio il Consiglio di Stato preparerà il regolamento di applicazione che entrerà in vigore contemporaneamente alla legge. Il regolamento disciplinerà alcuni aspetti centrali come ad esempio l'organizzazione, la composizione e il funzionamento della Commissione della statistica cantonale, i contenuti e la forma di presentazione del Programma pluriennale, gli emolumenti per le prestazioni dell'Ufficio cantonale di statistica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA
Dania Suckow Poretti, Capo USTAT, dania.poretti@ti.ch, tel. 091/ 814 64 40
Fabio Losa, Sostituto Capo USTAT, fabio.losa@ti.ch, tel. 091 / 814 64 41